

REGOLAMENTO (CE) N. 584/97 DELLA COMMISSIONE

del 2 aprile 1997

relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2190/96 della Commissione, del 14 novembre 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 324/97 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,considerando che il regolamento (CE) n. 27/97 della Commissione ⁽³⁾, ha fissato i quantitativi indicativi previsti per il rilascio dei titoli di esportazione, diversi da quelli richiesti nell'ambito dell'aiuto alimentare;

considerando che, sulla base delle informazioni di cui la Commissione attualmente dispone, tali quantitativi indicativi risultano superati per i pomodori, le noci comuni con guscio, le arance, i limoni e le mele;

considerando che, di conseguenza, è opportuno fissare per i titoli del sistema B, la cui domanda è stata presentata dal 17 gennaio al 12 marzo 1997 per i pomodori, le noci comuni con guscio, le arance, i limoni e le mele, un tasso

della restituzione inferiore al tasso indicativo e/o una percentuale di rilascio delle quantità richieste,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le percentuali di rilascio da applicare ai quantitativi richiesti e i tassi delle restituzioni applicabili per i titoli di esportazione del sistema B di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2190/96 chiesti tra il 17 gennaio e il 12 marzo 1997, sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Il disposto del comma precedente non si applica ai titoli richiesti nel quadro dell'aiuto alimentare di cui all'articolo 10, paragrafo 4 dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 aprile 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 292 del 15. 11. 1996, pag. 12.⁽²⁾ GU n. L 52 del 22. 2. 1997, pag. 10.⁽³⁾ GU n. L 6 del 10. 1. 1997, pag. 11.